

Roma, 21 DIC 2011

Direzione Centrale del Personale

Settore Organizzazione e sviluppo
Ufficio Comunicazione interna e formazione

Alle Direzioni regionali

Prot. n. 2011/183815

OGGETTO: Orario dei corsi di formazione e orario di lavoro

Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimento in merito alle modalità di trattamento dell'orario di lavoro del personale che frequenta corsi di formazione.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

a) corso che si svolge nella sede di servizio del partecipante:

- se la durata giornaliera del corso è di almeno sette ore, la frequenza sostituisce la giornata di lavoro indipendentemente dal profilo orario dell'interessato e dà diritto al buono pasto;
- se la durata giornaliera del corso è inferiore a sette ore, ai fini della presenza vanno prese in considerazione le timbrature in entrata e in uscita, fermo restando che eventuali eccedenze rispetto al profilo orario della giornata possono essere accantonate come banca ore/riposo compensativo ma non possono essere computate come straordinario in pagamento;

b) corso che si svolge fuori dalla sede di servizio: vanno prese in considerazione le firme apposte sull'apposito foglio presenza. Se le ore di frequenza, comprensive dell'eventuale tempo di viaggio, sono inferiori all'orario giornaliero del dipendente, questi deve effettuare il recupero solo se la prestazione lavorativa residua risulti possibile e agevole per l'interessato e utile e proficua per l'Agenzia (si veda al riguardo la nota di questa Direzione centrale n. 5900 del 23 febbraio 2003).

Le presenti disposizioni sono da ritenersi immediatamente applicabili in quanto sono già state oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Girolamo Pastorello

